Patto Nazionale

IL PATTO NAZIONALE; OSSIA LA CONFESSIONE DI FEDE:

Sottoscritta dapprima dalla Maestà del Re e dalla sua Casa, nell'anno 1580; in seguito da persone di tutti i ranghi nell'anno 1581, per ordinanza dei Signori del Consiglio Privato e leggi dell'Assemblea Generale; sottoscritta di nuovo da ogni sorta di persone nell'anno 1590, per una nuova ordinanza del consiglio, a richiesta dell'Assemblea Generale: con un'obbligazione generale per il mantenimento della vera religione cristiana e della persona del Re; e, insieme con una risoluzione e promessa, per le cause in seguito espresse, di mantenere la vera religione e la Maestà del Re, conformemente alla suddetta Confessione e alle leggi del Parlamento, sottoscritta da baroni, nobili, cavalieri, borghesi, ministri e persone comuni, nell'anno 1638: approvata dall'Assemblea Generale del 1638 e del 1639; e sottoscritta di nuovo da persone di tutti i ranghi e condizioni nell'anno 1639, per un'ordinanza del consiglio, su supplica dell'Assemblea Generale, e legge dell'Assemblea Generale, ratificata da una legge del Parlamento del 1640: e sottoscritta dal re Carlo II a Spey, il 23 giugno 1650, e a Scoon, il 1° gennaio 1651.

I - La Confessione di fede del 1581

NOI, tutti e ciascuno dei sottoscritti, protestiamo che, dopo un lungo e debito esame delle nostre proprie coscienze in materia di religione vera e falsa, siamo ora pienamente risoluti nella verità per la parola e lo Spirito di Dio: e perciò crediamo con i nostri cuori, confessiamo con le nostre bocche, sottoscriviamo con le nostre mani e costantemente affermiamo, dinanzi a Dio e al mondo intero, che questa sola è la vera fede e religione cristiana, gradita a Dio e che reca la salvezza all'uomo, la quale ora è, per la misericordia di Dio, rivelata al mondo mediante la predicazione del benedetto vangelo; ed è ricevuta, creduta e difesa da molte e diverse chiese e regni notevoli, ma principalmente dalla Chiesa di Scozia, dalla Maestà del Re e dai tre stati di questo regno, come l'eterna verità di Dio e unico fondamento della nostra salvezza; come più particolarmente è espresso nella Confessione della nostra Fede, stabilita e pubblicamente confermata da diverse leggi dei Parlamenti, e che già da lungo tempo è stata apertamente professata dalla Maestà del Re e da tutto il corpo di questo regno, tanto in borgo quanto in campagna. Alla quale Confessione e Forma di Religione di buon grado assentiamo nella nostra coscienza in tutti i suoi punti, come all'indubitata verità e certezza di Dio, fondata unicamente sulla sua parola scritta. E perciò aborriamo e detestiamo ogni religione e dottrina contraria; ma principalmente ogni sorta di papismo, in generale e nei suoi punti particolari, così come sono ora

condannati e confutati dalla parola di Dio e dalla Chiesa di Scozia. Ma, in special modo, detestiamo e rifiutiamo l'autorità usurpata di quell'Anticristo romano sopra le scritture di Dio, sopra la chiesa, il magistrato civile e le coscienze degli uomini; tutte le sue leggi tiranniche fatte sopra cose indifferenti contro la nostra libertà cristiana; la sua dottrina erronea contro la sufficienza della parola scritta, la perfezione della legge, l'ufficio di Cristo e il suo benedetto vangelo; la sua dottrina corrotta circa il peccato originale, la nostra naturale incapacità e ribellione contro la legge di Dio, la nostra giustificazione per la sola fede, la nostra imperfetta santificazione e ubbidienza alla legge; la natura, il numero e l'uso dei santi sacramenti; i suoi cinque sacramenti bastardi, con tutti i suoi riti, cerimonie e falsa dottrina, aggiunti all'amministrazione dei veri sacramenti senza la parola di Dio; il suo giudizio crudele contro i fanciulli che muoiono senza il sacramento; la sua necessità assoluta del battesimo; la sua opinione blasfema della transustanziazione, ossia presenza reale del corpo di Cristo negli elementi, e che esso sia ricevuto dagli empi, ossia dai corpi degli uomini; le sue dispense dai giuramenti solenni, dagli spergiuri e dai gradi di matrimonio proibiti nella parola; la sua crudeltà contro l'innocente divorziato; la sua messa diabolica; il suo sacerdozio blasfemo; il suo sacrificio profano per i peccati dei morti e dei vivi; la sua canonizzazione di uomini; l'invocazione degli angeli o dei santi defunti, l'adorazione di immagini, reliquie e croci; la dedicazione di chiese, altari e giorni; i voti alle creature; il suo purgatorio, le preghiere per i morti; il pregare o parlare in lingua straniera, con le sue processioni e blasfema litania, e la sua moltitudine di avvocati o mediatori; i suoi molteplici ordini, la confessione auricolare; il suo pentimento disperato e incerto; la sua fede generale e dubbiosa; la sua soddisfazione degli uomini per i loro peccati; la sua giustificazione per le opere, l'*opus operatum*, le opere di supererogazione, i meriti, i perdoni, i pellegrinaggi e le stazioni; la sua acqua benedetta, il battezzare le campane, lo scongiurare gli spiriti, il segnare con la croce, il benedire col segno, l'ungere, lo scongiurare e il consacrare le buone creature di Dio, con l'opinione superstiziosa ad esso congiunta; la sua monarchia mondana e la sua empia gerarchia; i suoi tre voti solenni, con tutti i suoi tonsurati di diverse sorte; i suoi decreti erronei e sanguinosi fatti a Trento, con tutti i sottoscrittori o approvatori di quella crudele e sanguinosa lega congiurata contro la chiesa di Dio. E infine, detestiamo tutte le sue vane allegorie, riti, segni e tradizioni introdotti nella chiesa senza la parola di Dio o contro di essa, e contro la dottrina di questa vera chiesa riformata; alla quale ci uniamo di buon grado, in dottrina, fede, religione, disciplina e uso dei santi sacramenti, come membra vive della medesima in Cristo nostro capo: promettendo e giurando, per il gran nome del SIGNORE nostro DIO, che continueremo nell'ubbidienza della dottrina e disciplina di questa chiesa, e che la difenderemo, secondo la nostra vocazione e il nostro potere, tutti i giorni della nostra vita; sotto le pene contenute nella legge, e il pericolo tanto del corpo quanto dell'anima nel giorno del tremendo giudizio di Dio.

E vedendo che molti sono istigati da Satana, e da quell'Anticristo romano, a promettere, giurare, sottoscrivere e usare per un tempo i santi sacramenti nella chiesa ingannevolmente, contro la loro propria coscienza; intendendo con ciò, prima, sotto il manto esteriore della religione, corrompere e sovvertire segretamente la vera religione di Dio dentro la chiesa; e poi, quando il tempo lo consenta, farsi nemici e

persecutori aperti della medesima, sotto la vana speranza della dispensa del Papa, escogitata contro la parola di Dio, a maggior confusione di lui e a doppia condanna di loro nel giorno del Signore Gesù: noi, perciò, volendo togliere ogni sospetto di ipocrisia e di simile doppiezza verso Dio e la sua chiesa, protestiamo, e chiamiamo in testimonio lo Scrutatore di tutti i cuori, che le nostre menti e i nostri cuori concordano pienamente con questa nostra Confessione, promessa, giuramento e sottoscrizione: di modo che non siamo mossi da alcun riguardo mondano, ma siamo persuasi unicamente nella nostra coscienza, per la conoscenza e l'amore della vera religione di Dio impressi nei nostri cuori dallo Spirito Santo, come dovremo rispondergli nel giorno in cui saranno svelati i segreti di tutti i cuori.

E poiché percepiamo che la quiete e la stabilità della nostra religione e della nostra chiesa dipendono dalla sicurezza e dalla buona condotta della Maestà del Re, come da un consolante strumento della misericordia di Dio concesso a questo paese per il mantenimento della sua chiesa e l'amministrazione della giustizia fra noi; protestiamo e promettiamo con i nostri cuori, sotto il medesimo giuramento, firma e pene, che difenderemo la sua persona e autorità con i nostri beni, corpi e vite, nella difesa del vangelo di Cristo, delle libertà del nostro paese, dell'amministrazione della giustizia e della punizione dell'iniquità, contro tutti i nemici dentro o fuori di questo regno, come desideriamo che il nostro Dio ci sia un difensore forte e misericordioso nel giorno della nostra morte e della venuta del nostro Signore Gesù Cristo; al quale, con il Padre e lo Spirito Santo, sia ogni onore e gloria eternamente.

II - Le leggi del Parlamento

PARIMENTI, molte leggi del Parlamento non solo abrogano, annullano e rescindono in generale tutte le leggi, statuti, atti, costituzioni, canoni civili o municipali, con tutte le altre ordinanze e pene della pratica, quali che siano, fatte in pregiudizio della vera religione e dei suoi professanti; o della vera chiesa, della sua disciplina, giurisdizione e libertà; o in favore dell'idolatria e della superstizione, o della chiesa papista: come la Legge 3, Legge 31, Parl. 1; Legge 23, Parl. 11; Legge 114, Parl. 12 del re Giacomo VI, affinché il papismo e la superstizione siano interamente soppressi, secondo l'intenzione delle leggi del Parlamento, ripetute nella quinta Legge, Parl. 20, del re Giacomo VI. E a tal fine ordinano che tutti i papisti e sacerdoti siano puniti con molteplici pene civili ed ecclesiastiche, come avversari della vera religione di Dio, predicata e stabilita per legge dentro questo regno, Legge 24, Parl. 11, del re Giacomo VI; come nemici comuni di ogni governo cristiano, Legge 18, Parl. 16, del re Giacomo VI; come ribelli e oppositori all'autorità del nostro Sovrano Signore, Legge 47, Parl. 3, del re Giacomo VI; e come idolatri, Legge 104, Parl. 7, del re Giacomo VI. Ma anche in particolare, oltre e al di sopra della Confessione di Fede, aboliscono e condannano l'autorità e giurisdizione del Papa, bandendole da questa terra, e ordinano che i suoi sostenitori siano puniti, Legge 2, Parl. 1; Legge 51, Parl. 3; Legge 106, Parl. 7; Legge 114, Parl. 12, del re Giacomo VI: condannano la dottrina erronea del Papa, o qualsiasi altra dottrina erronea contraria a qualunque degli articoli della vera e cristiana religione, pubblicamente predicata e stabilita per

legge in questo regno; e ordinano che i divulgatori e autori di libri o libelli, o di lettere o scritti di tale natura, siano puniti, Legge 46, Parl. 3; Legge 106, Parl. 7; Legge 24, Parl. 11, del re Giacomo VI: condannano ogni battesimo conforme alla chiesa del Papa, e l'idolatria della messa; e ordinano che tutti coloro che dicono messa, coloro che volontariamente la ascoltano e coloro che la occultano, i sostenitori e favoreggiatori dei sacerdoti, dei gesuiti e dei papisti intriganti, siano puniti senza alcuna eccezione né restrizione, Legge 5, Parl. 1; Legge 120, Parl. 12; Legge 164, Parl. 13; Legge 193, Parl. 14; Legge 1, Parl. 19; Legge 5, Parl. 20, del re Giacomo VI: condannano tutti i libri e scritti erronei che contengono dottrina erronea contro la religione al presente professata, o che contengono riti e cerimonie superstiziosi papisti, per i quali il popolo è grandemente ingannato; e ordinano che coloro che li introducono nel regno siano puniti, Legge 25, Parl. 11, del re Giacomo VI: condannano i monumenti e le fecce dell'idolatria passata, come l'andare alle croci, l'osservare i giorni festivi dei santi e altri simili riti superstiziosi e papisti, a disonore di Dio, a disprezzo della vera religione e a fomento di grande errore fra il popolo; e ordinano che coloro che li praticano siano puniti, alla seconda mancanza, come idolatri, Legge 104, Parl. 7, del re Giacomo VI.

Parimenti, molte leggi del Parlamento sono concepite per il mantenimento della vera e cristiana religione di Dio e della sua purezza, nella dottrina e nei sacramenti della vera chiesa di Dio, della sua libertà e franchigia nelle sue assemblee nazionali e sinodali, presbitèri e sessioni, e del suo governo, disciplina e giurisdizione; così come quella purezza di religione e libertà della chiesa fu usata, professata, esercitata, predicata e confessata, secondo la riforma della religione in questo regno: come, per esempio, la Legge 99, Parl. 7; Legge 23, Parl. 11; Legge 114, Parl. 12; Legge 160, Parl. 13 del re Giacomo VI, ratificate dalla Legge 4 del re Carlo. Di modo che la Legge 6, Parl. 1, e la Legge 68, Parl. 6 del re Giacomo VI, nell'anno di Dio 1579, dichiarano che i ministri del benedetto vangelo, che Dio nella sua misericordia aveva suscitato o suscitasse in avvenire, i quali concordassero con quelli che allora vivevano nella dottrina e nell'amministrazione dei sacramenti; e il popolo che professava Cristo così come allora era offerto nel vangelo, e che comunica ai santi sacramenti (così come erano al presente amministrati nelle chiese riformate di questo regno) secondo la Confessione di Fede, sono la vera e santa chiesa di Cristo Gesù dentro questo regno. E decreta e dichiara che tutti e ciascuno di coloro che o contraddicono la parola del vangelo ricevuta e approvata come la esprimono più particolarmente i punti della Confessione di Fede, professata in Parlamento nell'anno di Dio 1560, specificata anche nel primo Parlamento del re Giacomo VI e ratificata in questo presente Parlamento; o rifiutano l'amministrazione dei santi sacramenti così come allora si amministravano; non sono membri di detta chiesa dentro questo regno e della vera religione al presente professata, finché si mantengano così separati dalla società del corpo di Cristo. E la Legge seguente, la 69, Parl. 6 del re Giacomo VI, dichiara che non vi è altra forma di chiesa né altra forma di religione se non quella che al presente in quel tempo, per il favore di Dio, era stabilita dentro questo regno: «La quale perciò è sempre chiamata la vera religione di Dio, la vera religione di Cristo, la vera e cristiana religione, e una religione perfetta»; la quale, per molteplici leggi del Parlamento, tutti dentro questo regno sono obbligati a professare, a

sottoscriverne gli articoli, la Confessione di Fede, e a ritrattare ogni dottrina ed errori contrari a qualunque di detti articoli, Legge 4 e 9, Parl. 1; Leggi 45, 46, 47, Parl. 3; Legge 71, Parl. 6; Legge 106, Parl. 7; Legge 24, Parl. 11; Legge 123, Parl. 12; Legge 194 e 197, Parl. 14 del re Giacomo VI. E a tutti i magistrati, sceriffi, ecc., da una parte, è ordinato di cercare, arrestare e punire tutti i contravventori: per esempio, Legge 5, Parl. 1; Legge 104, Parl. 7; Legge 25, Parl. 11, del re Giacomo VI; e ciò nonostante qualsivoglia licenze della Maestà del Re in contrario, le quali sono revocate e dichiarate di nessuna forza, in quanto tendano in qualunque modo al pregiudizio e all'impedimento dell'esecuzione delle leggi del Parlamento contro i papisti e gli avversari della vera religione, Legge 106, Parl. 7, del re Giacomo VI. D'altra parte, nella Legge 47, Parl. 3, del re Giacomo VI, si dichiara e ordina, visto che la causa della vera religione di Dio e l'autorità di Sua Altezza sono così congiunte che il danno dell'una è comune a entrambe, che nessuno sarà ritenuto suddito leale e fedele del nostro sovrano Signore né della sua autorità, ma sarà punibile come ribelle e oppositore alla medesima, chi non renda la sua confessione e non faccia la sua professione di detta vera religione: e che coloro che, dopo aver apostatato, rendano di nuovo la confessione della loro fede, prometteranno di continuare in essa in avvenire, di mantenere l'autorità del nostro sovrano Signore e, con tutto il loro potere, di fortificare, assistere e mantenere i veri predicatori e professanti della religione di Cristo contro qualsivoglia nemici e oppositori della medesima; e segnatamente contro tutti coloro, di qualunque nazione, stato o grado siano, che si siano uniti o obbligati, o abbiano assistito o assistano, per promuovere ed eseguire i crudeli decreti del concilio di Trento, contrari ai predicatori e veri professanti della parola di Dio; il che è ripetuto, parola per parola, negli articoli di pacificazione di Perth, del 23 febbraio 1572, approvati dal Parlamento l'ultimo di aprile 1573, ratificati nel Parlamento del 1578, e riportati nella Legge 123, Parl. 12 del re Giacomo VI; con questa aggiunta: «Che sono obbligati a resistere a tutti i tumulti traditori e alle ostilità sollevati contro la vera religione, la Maestà del Re e i veri professanti».

Parimenti, tutti i sudditi sono obbligati a mantenere la reale persona e autorità della Maestà del Re, l'autorità dei Parlamenti, senza la quale non possono stabilirsi leggi né tribunali legittimi, Legge 130 e 131, Parl. 8, del re Giacomo VI, e le libertà dei sudditi, che devono vivere ed essere governati unicamente dalle leggi del Re, le leggi comuni di questo regno e da esse soltanto, Legge 48, Parl. 3, del re Giacomo I; Legge 79, Parl. 6, del re Giacomo IV; ripetute nella Legge 131, Parl. 8, del re Giacomo VI; le quali, se fossero alterate e menomate, «come dichiara la commissione circa l'unione dei due regni di Scozia e Inghilterra, che è l'unica legge del Parl. 17 del re Giacomo VI», ne seguirebbe tale confusione che questo regno non potrebbe più essere una monarchia libera: perché, per le leggi fondamentali, antichi privilegi, uffici e libertà di questo regno, non solo si è mantenuta durante questi molti secoli l'autorità principesca della reale stirpe di Sua Maestà, ma si è anche preservata la sicurezza del popolo nelle sue terre, rendite, diritti, uffici, libertà e dignità. E perciò, per la preservazione di detta vera religione e delle leggi e libertà di questo regno, è statuito dalla Legge 8, Parl. 1, ripetuta nella Legge 99, Parl. 7, ratificata nella Legge 23, Parl. 11, e nella Legge 114 del re Giacomo VI, e nella Legge 4 del re Carlo: «Che tutti i re e principi, alla loro incoronazione e ricevimento della loro

autorità principesca, faranno la loro fedele promessa con il loro giuramento solenne, alla presenza dell'eterno Dio, che, per tutto il tempo della loro vita, serviranno quel medesimo eterno Dio, con tutto il loro potere, secondo quanto egli ha richiesto nella sua santissima parola, contenuta nell'Antico e nel Nuovo Testamento; e secondo quella medesima parola manterranno la vera religione di Cristo Gesù, la predicazione della sua santa parola, la debita e retta amministrazione dei sacramenti ora ricevuti e predicati dentro questo regno (secondo la Confessione di Fede che immediatamente precede), e aboliranno e si opporranno a ogni falsa religione ad essa contraria; e governeranno il popolo affidato alla loro cura secondo la volontà e il comandamento di Dio rivelati nella sua suddetta parola, e secondo le lodevoli leggi e costituzioni ricevute in questo regno, in nulla contrarie a detta volontà dell'eterno Dio; e procureranno, con tutto il loro potere, alla chiesa di Dio e a tutto il popolo cristiano, vera e perfetta pace in ogni tempo a venire: e che avranno cura di sradicare dal loro impero tutti gli eretici e nemici del vero culto di Dio che saranno convinti dalla vera chiesa di Dio dei suddetti crimini». Il che fu anche osservato da Sua Maestà alla sua incoronazione in Edimburgo nel 1633, come si può vedere nell'ordine dell'incoronazione. In ubbidienza al comandamento di Dio, conformemente alla pratica dei pii nei tempi passati, e secondo il lodevole esempio dei nostri degni e religiosi progenitori, e di molti che ancora vivono fra noi, il che fu anche autorizzato da una legge del consiglio che comandava di fare e sottoscrivere un'obbligazione generale ai sudditi di Sua Maestà di tutti i ranghi, per due cause: l'una era per difendere la vera religione così come allora era riformata ed è espressa nella Confessione di Fede sopra scritta, e in una precedente Confessione più ampia, stabilita da diverse leggi di legittime Assemblee Generali e di Parlamenti, alla quale quella si riferisce, esposta in Catechismi pubblici; e la quale è stata per molti anni, con benedizione dal cielo, predicata e professata in questa chiesa e regno come l'indubitata verità di Dio, fondata unicamente sulla sua parola scritta. L'altra causa era per mantenere la Maestà del Re, la sua persona e il suo stato; essendo il vero culto di Dio e l'autorità del Re così strettamente congiunti che avevano i medesimi amici e nemici comuni, e stavano e cadevano insieme. E infine, essendo convinti nelle nostre menti e confessando con le nostre bocche che le generazioni presenti e future in questa terra sono obbligate a custodire inviolabili il suddetto giuramento nazionale e sottoscrizione.

III - Il patto del 1638

Noi, nobili, baroni, cavalieri, borghesi, ministri e persone comuni sottoscritti, considerando in diverse occasioni precedenti, e specialmente in questo tempo, il pericolo della vera religione riformata, dell'onore del Re e della pace pubblica del regno, per le molteplici innovazioni e mali contenuti in generale, e menzionati in particolare, nelle nostre recenti suppliche, lagnanze e proteste; con la presente professiamo, e dinanzi a Dio, ai suoi angeli e al mondo dichiariamo solennemente, che con tutto il nostro cuore assentiamo, e risolviamo tutti i giorni della nostra vita di aderire costantemente alla suddetta vera religione e di difenderla, e (astenendoci dalla pratica di tutte le novità già introdotte nelle cose del culto di Dio, e

dall'approvazione delle corruzioni del governo pubblico della chiesa, o delle cariche civili e del potere degli ecclesiastici, finché non siano esaminati e ammessi in Assemblee libere e in Parlamento) di adoperarci, con tutti i mezzi legittimi, per ricuperare la purezza e la libertà del Vangelo, così come era stabilito e professato prima delle suddette novità. E poiché, dopo debito esame, percepiamo chiaramente, e crediamo senza alcun dubbio, che le innovazioni e i mali contenuti nelle nostre suppliche, lagnanze e proteste non hanno autorizzazione dalla parola di Dio, sono contrari agli articoli delle suddette Confessioni, all'intenzione e al senso dei benedetti riformatori della religione in questa terra e alle leggi del Parlamento sopra scritte, e tendono manifestamente al ristabilimento della religione e della tirannia papiste, e alla sovversione e rovina della vera religione riformata, e delle nostre libertà, leggi e stati; dichiariamo anche che le suddette Confessioni devono interpretarsi, e devono intendersi, delle suddette novità e mali, non meno che se ciascuno di essi fosse stato espresso nelle suddette Confessioni; e che siamo obbligati a detestarli e aborrirli, fra gli altri punti particolari di papismo in esse abiurati. E perciò, dalla conoscenza e coscienza del nostro dovere verso Dio, verso il nostro Re e il nostro paese, senza alcun riguardo né allettamento mondano, per quanto lo consenta l'umana fragilità, desiderando a questo effetto una misura maggiore della grazia di Dio, promettiamo e giuriamo, per il GRAN NOME DEL SIGNORE NOSTRO DIO, di continuare nella professione e nell'ubbidienza della suddetta religione; e che la difenderemo, e resisteremo a tutti questi errori e corruzioni contrari, secondo la nostra vocazione e con tutto il potere che Dio ha posto nelle nostre mani, tutti i giorni della nostra vita.

E allo stesso modo, con il medesimo cuore, dichiariamo dinanzi a Dio e agli uomini che non abbiamo intenzione né desiderio di tentare cosa alcuna che possa tornare a disonore di Dio, o a diminuzione della grandezza e autorità del Re; ma che, al contrario, promettiamo e giuriamo che, con tutto il nostro potere, con i nostri mezzi e le nostre vite, staremo per la difesa del nostro temuto sovrano, la Maestà del Re, la sua persona e autorità, nella difesa e preservazione della suddetta vera religione, libertà e leggi del regno; come pure per la difesa e l'assistenza mutua di ciascuno di noi agli altri, nella medesima causa di mantenere la vera religione e l'autorità di Sua Maestà, con il nostro miglior consiglio, i nostri corpi, mezzi e tutto il nostro potere, contro ogni sorta di persone, quali che siano; di modo che qualunque cosa sia fatta al minimo di noi per quella causa sarà ritenuta fatta a tutti noi in generale e a ciascuno di noi in particolare. E che né direttamente né indirettamente ci lasceremo dividere né distogliere, per alcuna suggestione, cospirazione, lusinga o terrore, da questa benedetta e leale congiunzione; né porremo ostacolo né impedimento alcuno che possa arrestare o impedire qualunque risoluzione che di comune consenso si trovi condurre a così buoni fini; ma che, al contrario, ci adopereremo con tutti i mezzi legittimi per farla avanzare e promuoverla: e se ci fosse fatta a voce o per iscritto alcuna proposta simile, pericolosa e divisiva, noi, e ciascuno di noi, o la sopprimeremo o, se sarà necessario, la faremo conoscere immediatamente, affinché vi si possa porre riparo a tempo. Né temiamo le vili calunnie di ribellione, cospirazione o qualsiasi altra cosa che i nostri avversari, per la loro astuzia e malizia, vogliano imputarci; vedendo che ciò che facciamo è così bene autorizzato, e nasce da un desiderio non finto di mantenere il vero culto di Dio, la maestà del nostro Re e la

pace del regno, per la comune felicità di noi stessi e della nostra posterità. E poiché non possiamo aspettarci la benedizione di Dio sui nostri procedimenti, se con la nostra professione e sottoscrizione non congiungiamo una vita e una condotta quale si conviene a cristiani che hanno rinnovato il loro patto con Dio; perciò promettiamo fedelmente, per noi stessi, per coloro che ci seguono e per tutti gli altri che sono sotto di noi, tanto in pubblico quanto nelle nostre famiglie particolari e nella nostra condotta personale, di sforzarci di mantenerci entro i limiti della libertà cristiana, e di essere buoni esempi agli altri di ogni pietà, sobrietà e giustizia, e di ogni dovere che dobbiamo a Dio e agli uomini.

E affinché questa nostra unione e congiunzione sia osservata senza violazione, chiamiamo in testimonio il DIO VIVENTE, LO SCRUTATORE DEI NOSTRI CUORI, il quale sa che questo è il nostro sincero desiderio e la nostra risoluzione non finta, come dovremo rispondere a GESÙ CRISTO nel gran giorno, e sotto la pena dell'ira eterna di Dio, e dell'infamia e della perdita di ogni onore e stima in questo mondo: supplicando umilissimamente il SIGNORE che ci fortifichi con il suo SPIRITO SANTO per questo fine, e che benedica i nostri desideri e procedimenti con un felice successo; affinché la religione e la giustizia fioriscano nella terra, per la gloria di DIO, l'onore del nostro Re, e la pace e la consolazione di tutti noi. In testimonianza di che abbiamo sottoscritto con le nostre mani tutto ciò che precede.

IV - La dichiarazione del 1639

ESSENDO ormai determinato l'articolo di questo patto che alla prima sottoscrizione fu rimesso alla determinazione dell'Assemblea Generale; ed essendo stati per ciò dichiarati illegittimi dentro questa chiesa i cinque articoli di Perth, il governo della chiesa per mezzo di vescovi, e le cariche civili e il potere degli ecclesiastici, per le ragioni e i fondamenti contenuti nelle leggi dell'Assemblea Generale, sottoscriviamo secondo la suddetta determinazione.

© 2026 Westminster 1647 :: https://westminster1647.com/it/correo